



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



Il Direttore generale
Dott.ssa Teresa Romei

Area Risorse Umane
Dott. Matteo Di Trani

Servizio Gestione Presenze, Welfare aziendale
e Rapporti con le OO.SS
Dott.ssa Carmela Clemente

Oggetto: *Modalità di controllo e di verifica delle certificazioni verdi COVID-19. D.L. 122/2021 e DPCM del 10 settembre 2021. Ulteriori istruzioni operative. Delega alle verifiche.*

IL RETTORE

PREMESSO CHE

- ai sensi del co. 4 dell'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, co. 6 del D.L. 111/2021, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, vige l'obbligo di verifica del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte di tutto il personale universitario, come già comunicato nelle precedenti circolari n. 38619-VII/11 del 26.08.2021 e n. 39221 – VII/11 del 01.09.2021. In particolare, dalla lettera della norma, emerge un obbligo di verifica quotidiano sull'intera comunità accademica, fatta eccezione per gli studenti universitari, per i quali è disposto che le verifiche siano svolte a campione con le modalità individuate dalle università;
- l'art. 9-ter.2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, co. 1 del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, ha ampliato l'ambito soggettivo delle previsioni di cui al D.L. 111/2021, prevedendo che l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde covid-19 si applichi a chiunque abbia accesso alle strutture universitarie (visitatori, accompagnatori, personale delle Imprese fornitrici, ecc.). Come chiarito dalla nota del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11/9/2021, la particolare ampiezza della disposizione va intesa nel senso di ricomprendere tra le "strutture" universitarie – analogamente a quanto si è ritenuto in relazione al corrispondente obbligo posto in capo agli studenti – tutte le sedi di pertinenza delle università, ivi comprese le biblioteche, le mense e gli alloggi universitari. La norma prevede l'obbligo di verifica in ordine al possesso di certificazione verde covid-19 secondo modalità a campione individuate dalle università, disponendo, altresì, che, nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro di personale non dipendente dall'università, la verifica sul rispetto delle predette prescrizioni sia effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro, fermo restando il controllo a campione da parte dell'Università;
- il DPCM del 10 settembre 2021 ha apportato alcune modifiche al DPCM del 17 giugno 2021, in materia, tra l'altro, di verifiche del possesso del green pass da parte del personale delle università. Segnatamente, con tale intervento vengono modificate talune disposizioni dell'art. 13 del DPCM del 10 settembre 2021, introducendo, in particolare, il comma 8, secondo cui *"nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID 19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5"*. Secondo quanto riportato nella dianzi richiamata nota ministeriale, tenuto conto che la nuova disposizione – riferibile anche al sistema universitario – abilita espressamente il potere di raccolta delle certificazioni verdi COVID 19, le esigenze di protezione dei dati personali – a cui le riferite disposizioni sono preordinate – risultano soddisfatte anche attraverso modalità informatizzate di raccolta del codice e a barre bidimensionale e delle connesse verifiche attraverso l'apposita

applicazione, posto che anche le riferite modalità non rendono visibili le informazioni, che hanno giustificato l'emissione della certificazione.

- a far data dal 1° settembre 2021, agli addetti al servizio di portierato presso le varie strutture di Ateneo è stata affidata l'attività di esecuzione dei controlli sul possesso della certificazione verde covid 19, attualmente effettuata con l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dal DPCM del 17 giugno 2021;

VISTO

- l'art. 11, co. 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

che sia data immediata attuazione da parte della comunità accademica e di tutti coloro i quali hanno, a qualsivoglia titolo, accesso alle strutture universitarie, alle sopraindicate previsioni normative;

che l'attività di controllo in ordine al possesso della certificazione verde covid 19 da svolgere a campione sugli studenti universitari e su chiunque abbia accesso alla struttura universitaria e non sia appartenente alla comunità accademica avvenga secondo le seguenti modalità: circa 1 controllo ogni 20 persone che accedono alla struttura;

che l'attività di controllo sul personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo (ivi inclusi docenti a contratto, specializzandi, borsisti, assegnisti, contrattisti, visiting professors) sia svolta quotidianamente su chiunque del predetto personale acceda alle strutture di Ateneo;

all'atto della verifica, l'intestatario della certificazione verde covid 19 dovrà dimostrare, a richiesta del verificatore, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. Tale richiesta potrà essere effettuata a campione utilizzando la medesima modalità sopra descritta (circa 1 controllo ogni 20 persone che accedono alla struttura);

i Direttori di Dipartimento e il Direttore Generale sono incaricati, rispettivamente, di effettuare le verifiche in ordine al possesso della certificazione verde Covid-19 presso le sedi dei propri Dipartimenti e presso la sede dell'Amministrazione Centrale, secondo quanto normativamente previsto e in base alle specifiche modalità innanzi riportate, avvalendosi degli addetti al servizio di portierato presente nelle varie strutture universitarie;

dell'esito delle operazioni di controllo, se negativo, il personale del servizio di portierato addetto alle verifiche dovrà immediatamente informare il Direttore di Dipartimento (o suo delegato) o il Direttore Generale (o suo delegato) per la sede dell'Amministrazione Centrale. Il Direttore di Dipartimento (o il Direttore Generale) avrà cura di comunicare tempestivamente al Rettore e all'Area Risorse Umane, esclusivamente attraverso l'invio di una comunicazione via e-mail all'indirizzo dedicato verifichegreenpass@unifg.it i nominativi di tutti coloro i quali siano risultati non in possesso o si siano rifiutati di esibire una regolare certificazione verde Covid-19 e che non siano in possesso di documentazione comprovante l'esenzione alla vaccinazione.

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle loro prossime riunioni.